

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

Il Funzionario
Patrizia C...



19034-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/03/2017

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. LUISA	BIANCHI	- Presidente -
Dott. CARLA	MENICETTI	- Consigliere -
Dott. EUGENIA	SERRAO	- Consigliere -
Dott. GABRIELLA	CAPPELLO	- Consigliere rel.-
Dott. GIUSEPPE	PAVICH	- Consigliere -

SENTENZA

n. 578/17

REGISTRO GENERALE
n. 49559/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE
d'APPELLO di GENOVA

nei confronti di:

(omissis) n. (omissis)
(omissis) n. (omissis)

avverso la sentenza n.1431/2016 della CORTE d'APPELLO di GENOVA
in data 03/05/2016

visti gli atti;

fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;

sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa
(omissis), la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio per
nuovo esame; udito l'Avv. (omissis) del foro di Genova, il quale
ha presentato nomina a difensore di fiducia dell'imputato non ricorrente
(omissis) e ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale
e la conferma della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Genova ha riformato la sentenza, appellata dagli imputati (omissis) e (omissis), con la quale il Tribunale di quella città, in composizione monocratica, aveva condannato i predetti rispettivamente alla pena sospesa di mesi dieci di reclusione e anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché - nella rispettiva qualità di affittuario e proprietario dell'appartamento sito in (omissis) - per negligenza ed imperizia, omettendo, per lungo tempo, ed ognuno per le rispettive competenze, il controllo e la manutenzione della canna fumaria e del camino ove era installata la stufa per riscaldamento ed, inoltre, il proprietario (omissis) non facendo predisporre un adeguato sistema di ventilazione ed il conduttore (omissis) non segnalando al proprietario la necessità di verificare il corretto funzionamento della stufa e l'idoneità della canna fumaria, determinavano l'irregolare funzionamento della stufa (dovuto in principalità all'occlusione della canna fumaria, occlusione esistente almeno in parte sin dagli anni 94/95) che provocava il riflusso dei fumi e gas di combustione nei locali della detta abitazione e, di conseguenza, la morte di (omissis), per insufficienza cardiorespiratoria acuta secondaria ad intossicazione da monossido di carbonio (in (omissis)), assolvendo gli stessi dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.

2. Questa in sintesi la ricostruzione dei fatti esposti nella sentenza di primo grado, sulla scorta di acquisizioni documentali, audizioni testimoniali, esame dei consulenti e degli imputati, avendovi quella di appello fatto rinvio.

Il pomeriggio del (omissis), gli organi accertatori constatavano la presenza, all'interno dell'abitazione di via (omissis), del corpo senza vita del giovane (omissis) (omissis), di anni quindici, ivi convivente con la madre, la sorellina e il compagno della prima, odierno imputato (omissis). Il giovane era riverso privo di vita sul letto sopra le coperte con un computer acceso e un cane, parimenti senza vita. Il ragazzo era solo in casa, non avendo accompagnato il resto della famiglia ad (omissis), ove quel nucleo era in procinto di trasferirsi.

Gli accertamenti compiuti avevano consentito di accertare che la causa del decesso era stato l'avvelenamento da monossido di carbonio, la cui fuga aveva saturato i locali in cui si trovava la giovane vittima ed era riconducibile al malfunzionamento della stufa, installata nell'appartamento ancor prima che esso fosse occupato dalla famiglia del (omissis), e della canna fumaria alla quale la stessa era collegata.

3. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova ha proposto ricorso avverso la sentenza assolutoria, deducendo la violazione di legge e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di secondo grado preso le mosse dai dati fattuali esposti nella sentenza appellata, ritenendo accertate gravi omissioni e negligenze, ma ritenuto essersi verificato un

effetto interruttivo della serie causale che ha ravvisato nella constatata totale ostruzione della canna fumaria, dovuta alla presenza di detriti ed altro. In tal modo, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare che l'evento non si verificò solo per questa causa, ma che esso era stato favorito dall'insufficiente areazione dei locali, dalla vetustà della stufa, dal collegamento non conforme di essa alla normativa e dal montaggio errato delle tubazioni, aggiungendo che l'ostruzione della canna fumaria provocata da detriti è evenienza tutt'altro che imprevedibile, nel caso in esame ricollegata ai risalenti lavori edili effettuati in altro appartamento di quello stabile. Cosicché la serie causale sarebbe rientrata nella sfera di dominabilità dell'obbligato.

Sotto altro profilo, il ricorrente ha osservato che il tiraggio delle calderine è soggetto a periodici controlli proprio a causa del fatto che eventi prevedibili o imprevedibili, noti o ignoti, possono interferire con il regolare funzionamento di simili apparecchiature, avendo il consulente del P.M. precisato che, pur trattandosi di una stufa vecchia, ciononostante la stessa doveva essere equiparata alle apparecchiature che richiedono un controllo periodico, come imposto anche da elementari regole di prudenza, proprio in ragione della vetustà dell'impianto.

Infine, il ricorrente ha stigmatizzato la palese illogicità del ragionamento con il quale la Corte di merito, nella parte finale della decisione, ha riconosciuto come la diligenza del buon padre di famiglia imponesse la verifica pretermessa, tuttavia escludendo ogni profilo di rilevanza penale della condotta omissiva, sull'assunto - pure errato - che il (omissis) avesse risarcito il conseguente danno, e così soddisfatto ogni onere di sua competenza. Sul punto, il ricorrente ha rilevato, da un lato, la erroneità di tale conclusione in punto di diritto, dall'altro, l'erronea valutazione del relativo dato fattuale, la revoca citata avendo riguardato il patrocinio del difensore con riferimento ad una parte civile, avendo l'avvocato concluso in udienza nell'interesse dell'altra parte civile, parimenti costituita.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

2. L'esposizione dei dati fattuali rilevanti emerge dalla sentenza appellata, alla quale, del resto, la stessa sentenza impugnata fa rinvio, avendo la Corte territoriale puntualizzato come non fosse emerso alcunché di nuovo con l'appello, rispetto agli elementi <<puntualmente esaminati e risolti dal giudice di primo grado>> nel percorso argomentativo sottoposto al vaglio critico del secondo grado di giudizio.

In particolare, il Tribunale aveva fatto ampio rinvio alle conclusioni rassegnate dal consulente del P.M., in base alle quali aveva ritenuto accertato che nei locali non c'era una sufficiente areazione, che la stufa era collegata alla canna fumaria in modo non conforme alla normativa e che la canna era occlusa in maniera totale da detriti. Non era neppure presente una ventilazione indiretta (attraverso cioè locali adiacenti) atteso

che anche la adiacente cucina era priva di sistema di areazione per i fuochi. Pur in difetto di elementi per datare la vetusta stufa, era stato accertato che il canale da fumo non era in buono stato di conservazione, presentando segni di corrosione nelle giunzioni e più collegamenti non bene eseguiti e che esso era occluso dalla presenza di detriti edili e di sabbia, con impossibilità di smaltire i fumi. Anche le tubazioni erano montate in modo errato e ciò determinava un reflusso dei fumi anche dalla stessa caldaia.

Quanto agli obblighi di manutenzione, il consulente aveva chiarito che quell'apparecchio, antecedente alla normativa del 1990, era stato prodotto fino agli anni ottanta. Esso rientrava nella categoria degli impianti a gas e non era a norma, richiedendo, in ogni caso, controlli periodici a carico del conduttore e del proprietario per verificare il tiraggio del sistema di scarico e per controllare la ventilazione e la rispondenza a norma.

I rispettivi consulenti dei due imputati avevano, invece, rilevato che la stufa non era apparecchio termico, cosicché non era assoggettato ad obblighi manutentivi del proprietario, ma, essendo assimilabile al caminetto, solo a quelli incombenti sul conduttore (consulente imputato (omissis)) e che l'installazione della stufa non era a norma, avendo un tubo con troppe curve ed essendo priva di bocchetta di ventilazione, incombendo al proprietario di portare a norma l'impianto all'indomani della introduzione della normativa di sicurezza del 1990 (consulente imputato (omissis)).

Il Tribunale, sulla scorta dei dati probatori raccolti, ha ritenuto la responsabilità di entrambi gli imputati, con maggior grado di colpa per il (omissis), rilevando come ad entrambi fosse stata contestata sia la colpa generica (violazione dei canoni di prudenza e diligenza richiesti e pretesi nel caso di specie), essendo stato dimostrato che la morte del ragazzo era avvenuta per effetto diretto della saturazione della casa in cui si era trovato da solo da monossido di carbonio fuoriuscito dalla vecchia stufa, presente da moltissimi anni, totalmente fuori norma, installata in locali privi di areazione diretta e indiretta, con difetti ben visibili e chiari (lunghezza inusuale e irregolare del tubo e presenza di troppe curve sul percorso), con occlusione della canna fumaria, presenza di segni evidenti di cottura del muro retrostante, indici di evidente malfunzionamento dell'impianto.

In maniera specifica, inoltre, il Tribunale ha ritenuto che i due imputati fossero titolari di due distinte posizioni di garanzia rispetto all'evento: l'uno, in maniera preponderante, aveva disatteso l'obbligo di manutenzione straordinaria, avendo lasciato per anni che quella stufa fosse utilizzata in un'abitazione di sua proprietà, senza mai preoccuparsi di verificarne il corretto funzionamento, proprio in prospettiva dei controlli di straordinaria manutenzione e in violazione della normativa che, almeno dal 1998 in avanti, gli imponeva di effettuare delle verifiche per l'adeguamento dell'impianto alle norme tecniche, non avendo mai - nei decenni di vita di quella stufa - effettuato una revisione, un adeguamento, una regolarizzazione o un controllo, pur a fronte della pessima installazione dell'impianto; l'altro, locatario da circa quattro anni di quell'abitazione, aveva omesso la manutenzione ordinaria della stufa, non avendo mai

allertato il proprietario, nonostante i segni visibili del malfunzionamento di quell'apparato.

Quanto al giudizio contro fattuale, il Tribunale ha concluso nel senso che, ove uno dei due avesse ottemperato ai propri obblighi, sottoponendo la stufa ad un controllo, l'evento sarebbe stato scongiurato, semplicemente intervenendo per sanare l'accertata situazione di funzionamento del tutto scorretto del manufatto e ciò in termini di certezza e non di probabilità statistica, alla luce degli elementi acquisiti in causa.

3. La Corte d'appello genovese, a fronte delle doglianze degli appellanti, ha puntualizzato che entrambi gli imputati mai si erano occupati di alcun tipo di manutenzione della vecchia stufa. Il (omissis), infatti, non aveva mai sollecitato interventi manutentivi del (omissis), quest'ultimo mai era intervenuto sulla canna fumaria, entrambi convinti del buon funzionamento dell'impianto.

La Corte ha pure richiamato gli accertamenti tecnici dai quali era risultata l'assenza di adeguata areazione diretta o indiretta dei locali, l'impossibilità di conoscere l'età della stufa, il collegamento irregolare di essa alla canna fumaria, l'occlusione di quest'ultima che determinava il reflusso dei fumi che si liberavano attraverso le tubazioni, parimenti montate in maniera scorretta, sì da determinare un effetto di reflusso dei fumi anche dalla caldaia, il funzionamento della stufa nonostante l'occlusione e il ripristino del corretto tiraggio una volta eliminata l'occlusione.

Una volta esaurita l'esposizione dei passaggi logico-argomentativi della sentenza appellata, la Corte del gravame di merito ha quindi severamente censurato il fatto che un locatore avesse consegnato ad un conduttore un appartamento privo di foro di areazione, non solo per la stufa, ma finanche per la cucina e che, prima di consegnare la cosa locata, neppure avesse fatto una verifica alla canna fumaria e alla stufa, ma anche la circostanza che il conduttore mai avesse avanzato pretese in tal senso nei quattro anni in cui aveva occupato l'alloggio, concludendo tuttavia nel senso che detti fatti colposi, tali per negligenza ed imprudenza, non erano stati - isolatamente o in sinergia tra loro - sufficienti a determinare l'evento, conseguente alla totale ostruzione della canna fumaria, fatto di per sé non prevedibile e nemmeno "pensabile", e idoneo a fraporsi nel decorso causale come fatto interruttivo di esso.

Quanto all'obbligo di verificare eventuali presenze ostruttive della canna, la Corte, alla domanda se il (omissis) fosse tenuto a verificarne la condizione dopo i lavori edili effettuati in un altro appartamento di quello stabile, ha dato risposta affermativa secondo il canone della diligenza del buon padre di famiglia. Ma, in conclusione, ha escluso ogni profilo di penale responsabilità alla luce dell'assolvimento dell'obbligo civilistico del risarcimento del danno che ha reputato come avvenuto sulla scorta della revoca della costituzione del patrono di parte civile, giustificando conclusivamente il ribaltamento del verdetto di condanna sulla scorta della diversa "visione prospettica" che avrebbe del fatto il giudice di primo grado, rispetto a quella da cui muove quello di secondo.

4. I motivi di ricorso sono fondati.

5. In via preliminare deve rilevarsi che la pronuncia di secondo grado ha ribaltato la sentenza di primo grado in virtù di una diversa lettura delle prove e/o di una diversa valorizzazione di dati fattuali, sui quali è dirimente l'affermazione di una convergenza di valutazione nell'*incipit* della motivazione censurata. Il che pone il problema della verifica del compiuto assolvimento, da parte del giudice d'appello, dell'obbligo di motivazione rafforzata, ravvisabile in tutti quei casi in cui le sentenze di primo e secondo grado siano difformi.

Il caso all'esame, infatti, è speculare all'ipotesi di *reformatio in peius* da parte del giudice d'appello, che sia frutto di una diversa valutazione delle prove dichiarative, rispetto al quale, all'indomani della sentenza della Corte E.D.U. 05/07/2011 nel caso Dan c/ Moldavia, si è definitivamente chiarito che il giudice ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr., *ex multis*, sez. 5 n. 29827 del 13/03/2015, Rv. 265139; Sez. 6, Sentenza n. 44084 del 23/09/2014, Rv. 260623; sez. 3 n. 11658 del 24/02/2015, Rv. 262985; da ultimo Sez. U. n. 27620 del 2016, Dasgupta). Tuttavia, la verifica che riguarda il dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice d'appello è ineludibile, anche nel caso in cui ad essere ribaltato senza la rinnovazione dell'istruttoria e sulla scorta di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, sia per l'appunto un giudizio di condanna.

Questa Corte, infatti, ha ormai da tempo chiarito che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti).

Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del

12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del *decisum* impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 dell'08/10/2013, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617].

6. La motivazione demolitoria in questa sede censurata presenta evidenti caratteri di contraddittorietà e manifesta illogicità e, da ultimo, anche profili di violazione di legge, con specifico riferimento alle conseguenze che la Corte ha preteso di far derivare in punto di responsabilità penale colposa, da una presunta e neppure accertata tacitazione delle pretese civili conseguenti alla prima.

Il tema centrale della decisione di secondo grado è rappresentato dalla individuazione di un fattore interruttivo del decorso causale innescato dalle colpose omissioni a diverso titolo ascritte ai due imputati, rispetto al decesso del minore (omissis) , fattore che la Corte ha individuato nella occlusione della canna fumaria, i cui connessi rischi ha collocato al di fuori dell'area di governabilità da parte dei soggetti pur riconosciuti titolari di una posizione di garanzia rispetto agli occupanti di quell'alloggio e all'utilizzo di quella stufa.

Tuttavia, ciò è avvenuto senza un preventivo vaglio critico delle risultanze fattuali che la Corte genovese aveva peraltro richiamato in premessa e ritenuto non smentite, in gran parte rinvenibili nelle conclusioni del consulente del P.M.

A fronte di una decisione di primo grado che aveva valorizzato tale prova tecnica, il giudice dell'appello non ha inteso confutarla, ma vi ha sovrapposto una diversa valutazione, sostenuta in maniera del tutto assertiva, in base alla quale ha ritenuto causa assorbente della saturazione da monossido di carbonio l'occlusione della caldaia, senza formulare alcuna osservazione critica circa le plurime cause concorrenti che l'ausiliario tecnico aveva rilevato (tra cui, le modalità dell'installazione, la mancanza di areazione diretta e indiretta, l'errata installazione dell'impianto, la sua mancata riconduzione a norma, la mancata verifica del corretto funzionamento del tiraggio del sistema di scarico, la presenza di un reflusso anche dalla caldaia, a causa dello scorretto montaggio di un tubo).

Inoltre, quanto al giudizio contro fattuale, esso è stato liquidato in maniera altrettanto frettolosa ed apodittica, assumendosi che la vittima non sarebbe morta in assenza di quell'occlusione, omettendo però di considerare che la verifica del corretto funzionamento del tiraggio era stata ritenuta strumentale a scongiurare proprio il rischio occlusione, rischio del tutto prevedibile in apparecchi di quella tipologia, soprattutto tenuto conto dei lavori edili effettuati in quello stabile tempo addietro, lavori ai quali sostanzialmente è stata ricondotta l'occlusione medesima e degli evidenti segnali di malfunzionamento (cottura del muro retrostante), rispetto ai quali il Tribunale aveva anche ritenuto la mancata doverosa attivazione dell'inquilino.

In altri termini, alla luce degli elementi fattuali che la stessa Corte d'appello ha ritenuto confermati, il percorso argomentativo seguito nella sentenza censurata presenta i vizi denunciati sia con riferimento al ritenuto carattere di eccezionalità ed imprevedibilità dell'occlusione della canna fumaria, ritenuta tale da porre la stessa al di fuori della sfera di governabilità del rischio, pur riconosciuta in capo ad entrambi gli imputati, che per quanto attiene all'eventuale incidenza che le ulteriori cause individuate dal consulente del P.M. abbiano avuto sul decorso causale, parimenti ricondotto alle molteplici omissioni ascritte agli imputati ed esitato nel decesso della giovane vittima.

7. I principi sopra richiamati, in uno con le emergenze in fatto, per come accertate in sede di merito, impongono pertanto l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio riesamini i profili della decisione affetti dai vizi riscontrati. Si dispone l'oscuramento dei dati siccome previsto dalla legge.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Oscuramento dati.

Deciso in Roma il 14 marzo 2017.

Il Consigliere estensore

Gabriella Cappello


Il Presidente

Luisa Bianchi


Depositata in Cancelleria

Oggi.

20 APR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 20 aprile 2017

La presente copia si compone di 8 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92